

r.g. 1946/19



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis,
all'udienza del 16.01.2020, a seguito di discussione e udite le conclusioni
delle parti, uscito dalla Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi
contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1946/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad
oggetto: "*invalidità civile*" e vertente

TRA

I.N.P.S. (80078750587) - avv. DI FEO AGOSTINO (DFIGTN74D22E919Q);

RICORRENTE

E

OLIVIERI ANNA (LVRNNA67B59Z700B) - avv. BARRA SABATO
(BRRSBT63B11H703I);

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato e notificato, l'istituto come in epigrafe
proponeva opposizione alle conclusioni peritali raggiunte nel procedimento



r.g. 1946/19

di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* cpc, insistendo sulla improponibilità della domanda giudiziaria mirante al riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza, riconosciuto dal ctu nella precedente fase, in quanto non preceduta da specifica e necessaria domanda amministrativa. Rimarcava, in particolare, che il procedimento per Atpo era stato azionato a seguito di visita di revisione compulsata dallo stesso istituto, che era culminata con l'accertamento della permanenza delle condizioni di invalidità civile, inferiori a quelle idonee al godimento della prestazione invocata.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, concludendo come in atti.

Il ricorso di merito è da ritenersi fondato e meritevole di accoglimento.

Sul punto, si rileva che la mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 cpc, ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, da un lato, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale, e, dall'altro, che non possono trarsi argomenti in contrario né dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, né all'art. 443 cpc che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato; l'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. 18265/03; Cass. 5149/04). In altri termini, secondo la Corte Regolatrice (cfr. tra le tante, Cass. 14020/15; Cass. 19767/17), in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla l. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che - in contrario - possano trarsi argomenti né dalla l.



r.g. 1946/19

n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, ne' dall'art. 443 cpc che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr. al riguardo Cass. 6590/14; Cass. 504/10; Cass. 5149/04; Cass. 11765/04). Si è anche aggiunto che la mancanza della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto determina *“una temporanea carenza di giurisdizione”*, ed è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed *“in qualsiasi stato e grado del giudizio”* (cfr. Cass. 12661/95; Cass. 8111/92; Cass. 8575/90); né tale difetto può essere sanato in virtù della presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione diversa, ancorché *“compatibile”* con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria (v. sulle prestazioni di natura assistenziale da ultimo Cass. 5453/17 e, con riferimento alle prestazioni previdenziali, Cass. 4463/00). Nella stessa logica, è stato escluso che la domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come la pensione di inabilità o l'assegno mensile di invalidità civile (Cass. 6941/05; Cass. 21209/10; Cass. 1271/11) e si è ritenuto che la domanda amministrativa avente ad oggetto la pensione di inabilità non può ritenersi compresa in quella avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento (sul che, specificamente, Cass. 21209/10).

Tornando al caso che qui occupa, va osservato che, nelle ipotesi di visita amministrativa di revisione d'ufficio, l'art. 2 comma 3 del DM 293/89 dispone che *“nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”*. Pertanto, il verbale di revisione d'ufficio, come nel caso che qui occupa, non è autonomamente impugnabile nella parte in cui non riconosce all'interessato un incremento



r.g. 1946/19

della percentuale di invalidità tale da poter beneficiare di una diversa prestazione assistenziale, presupponendosi, in ogni caso, una apposita istanza di aggravamento. In definitiva, stando alla lettera della legge, la parte privata non può utilizzare il verbale della visita di revisione per ottenere, automaticamente e senza apposita successiva istanza, una prestazione assistenziale diversa da quella già in godimento e che presuppone un grado di invalidità maggiore di quello proprio di quest'ultima.

L'obiettivo controvertibilità della questione affrontata in diritto costituisce idoneo motivo per compensare le spese processuali tra le parti; le spese di ctu sono invece poste a definitivo carico dell'Inps ex art. 152 disp. att. cpc.

P. Q. M.

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara improponibile la domanda giudiziaria di Olivieri Anna mirante all'accertamento delle condizioni sanitarie proprie dell'assegno mensile di assistenza;
 - 2) compensa le spese processuali;
 - 3) pone a definitivo carico dell'Inps le spese della ctu, che si liquidano in € 270,00 per onorario in favore del dott. Santangelo Francesco.
- Nocera Inferiore, 16.01.2020.

Il Giudice del lavoro
dott. Angelo De Angelis

